## **COMUNE DI CORTONA**

## PROVINCIA DI AREZZO

## SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

CONTRATTO DI COMODATO
L'anno Duemilatredici il giorno del mese di Cortona, press L'Ufficio Segreteria, tra i Sigg.ri:
1) Dr. Alfredo GNERUCCI, nato a Cortona il 26.8.1951, domiciliato per la funzione presso il Palazz Municipale di Cortona, nella sua qualità di Dirigente di detto Comune, il quale dichiara di agire in quest atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 10 de 1.10.2004 (codice fiscale Comune: 00137520516) di seguito indicato come comodante;
2) Dr. Andrea LAURENZI nato ad Arezzo il 19/09/1964 nella sua qualità di Presidente del Comitat Cortona Cultura Mix Festival (C.F. LRNNDR64P19A390J)) di seguito indicato come comodatario;
Premesso
§ Che è intenzione del comodante promuovere attività di promozione culturale e turistica de territorio
che il Comune di Cortona promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunit locale incentivando la collaborazione tras diversi livelli istituzionali, partecipando e sostenendo la attività di altri soggetti;  che si è costituito in Cortona il Corpitato cortona Cultura Mix Festival;
Ritenuto opportuno concedere a Comitato Cortona Cultura Mix Festival un vano in comodat d'uso gratuito, situato in Palazzo Casali;
Tanto premesso e considerato tra le parti come sopra costituite ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n
Art.1 – La premessa forma parte integrante del presente atto.

- Art. 2 Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario n. 1 locale sito in Cortona Piazza Signorelli; il Comodatario accetta e si impegna ad utilizzare il locale esclusivamente per i propri fini istituzionali;
- Art. 3 La durata del presente contratto è stabilita fino a quando l'amministrazione comunale sosterrà l'attività dello stesso. Il Comodante può risolvere la presente convenzione solo per cause di forza maggiore (emergenza pubblica, eventi imprevisti ed improvvisi). Il Comodante si impegna, nel caso di specie, a produrre la documentazione attestante l'evento accaduto. Il Comodatario, alla scadenza del termine pattutto, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al Comodante.
- Art. 4 Il comodatario si servirà dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli ad attività istituzionali e per la realizzazione di progetti in materia di sviluppo culturale e turistico, non ostativi all'attività ordinaria dell'amministrazione comunale;
- Art. 5 Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
- Art. 6 Sono a carico esclusivo del Comodante le spese dovute per la manutenzione ordinaria e

1 di 2 08/07/2013 10.36

straordinaria dei locali, ivi comprese le spese di pulizia, fornitura acqua, fornitura energia elettrica e traffico telefonico.

- Art. 7 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
- Art. 8 A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto, dovrà essere, inderogabilmente, apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
- Art. 9 Per qualsiasi azione, o controversia derivante e/o susseguente dal contratto in eggetto, sarà competenza esclusivamente il Foro di Arezzo.

Art. 10 – Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico de richiedente.



2 di 2

